



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16

DEL 28.10.2024

DELIBERAZIONE N. 16 del 28.10.2024

Oggetto: Aggiornamento e integrazione delle Norme di Attuazione del PAI correlate alla modifica dell'art. 27 comma 3 let. f) bis

L'anno duemilaventiquattro, addì 28 del mese di ottobre, a seguito di apposita convocazione prot. n. 13939 del 22.10.2024, si è riunito a Cagliari presso gli Uffici della Presidenza in viale Trento 69, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Alessandra Todde	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	X
Antonio Piu	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X
Rosanna Laconi	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X
Gian Franco Satta	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	
Emanuele Cani	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X
-----	Rappresentante delle Province	Componente	
-----	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X

Assume la Presidenza la Presidente della Regione, Alessandra Todde.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, Costantino Azzena



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16
DEL 28.10.2024

LA PRESIDENTE

CONSTATATA la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 6 dicembre 2006 n.19, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le attività istruttorie sull'argomento in oggetto, dichiarandolo procedibile per l'inserimento all'ordine del giorno;

ATTESO che la Presidente del Comitato Istituzionale ha proposto l'adozione del presente atto deliberativo;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006, n. 19, recante "*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e le relative Norme di Attuazione (N.A. del PAI);

RICHIAMATE le vigenti Norme di Attuazione del PAI, da ultimo aggiornate con deliberazione n. 15 22 novembre 2022, recante "Aggiornamento e integrazione delle Norme di Attuazione del PAI/PGRA", pubblicata per estratto sul BURAS n. 55 del 1 dicembre 2022, rettificata con deliberazione n. 19 del 27 dicembre 2022, pubblicata per estratto sul BURAS n. 1 del 5 gennaio 2023;

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 3, lett. f bis) che dispone: "*A seguito di calamità naturali, ancorché già avvenute, cui siano conseguiti rilevanti danni a elementi delle infrastrutture a rete, pubbliche o di interesse pubblico, tali da aver determinato condizioni critiche nella accessibilità a centri abitati e a ampi comprensori caratterizzate da aziende o unità produttive in essi distribuite, previa specifica deliberazione della Giunta Regionale che, sulla base di motivata deliberazione dei consigli comunali degli enti locali interessati, dia atto delle condizioni di eccezionalità, urgenza e di*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16

DEL 28.10.2024

rilevanza socio-economica, può essere assentita la realizzazione di opere provvisorie e temporanee di attraversamento dei corsi d'acqua e dei relativi elementi accessori, anche qualora non sia possibile il rispetto del franco idraulico e delle altre condizioni imposte dalla vigente normativa sulle costruzioni. La deliberazione comunale dovrà accertare che non vi siano alternative tecniche ed economiche sostenibili di immediata realizzabilità, stabilire che per le suddette opere sia identificato il periodo massimo di utilizzo in base al tempo necessario a realizzare interventi definitivi e ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio dell'infrastruttura in condizioni di rischio residuo compatibile, mediante la previsione e l'approntamento di adeguate misure attive di protezione civile con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità”;

VALUTATE le criticità, evidenziate dagli Enti Locali, derivanti dalla interdizione temporanea all'accesso ad infrastrutture viarie interessate da interventi di manutenzione straordinaria o di demolizione e ricostruzione, non necessariamente conseguenti a calamità naturali, che rendono disagiata il raggiungimento di un centro abitato o di un comprensorio in cui insistono aziende e unità produttive, con notevole pregiudizio per i cittadini interessati;

RITENUTO pertanto, necessario, pur mantenendo immutati i livelli di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità, introdurre alcune modifiche all'art. 27, comma 3, lett. f bis) delle N.A. del PAI in modo da ampliarne l'ambito di applicazione e di consentire la realizzazione di opere provvisorie e temporanee di attraversamento dei corsi d'acqua, in tutte le ipotesi in cui la manutenzione straordinaria o l'intervento di demolizione e ricostruzione di infrastrutture viarie, pubbliche o di interesse pubblico, rendano disagiata il raggiungimento di un centro abitato o di un comprensorio in cui insistono aziende e attività produttive e non vi siano alternative tecniche ed economiche sostenibili di immediata realizzabilità;

RITENUTO conseguentemente di modificare l'art. 27, comma 3, lett. f bis delle N.A. del PAI come segue: *“Qualora si renda necessario eseguire, anche a seguito di calamità naturali ancorché già avvenute, interventi su infrastrutture viarie esistenti, pubbliche o di interesse pubblico, tali da interdirlle temporaneamente l'uso determinando condizioni critiche alla accessibilità a centri abitati e a comprensori caratterizzati da aziende o unità produttive, previa specifica deliberazione della Giunta regionale che, sulla base di motivata deliberazione dei Consigli comunali degli enti locali interessati, dia atto delle condizioni di eccezionalità, urgenza e di rilevanza socio-economica, può essere assentita la realizzazione di opere provvisorie e temporanee di attraversamento dei corsi d'acqua e dei relativi elementi accessori, anche qualora non sia possibile il rispetto del franco idraulico e delle altre condizioni imposte dalla vigente normativa sulle costruzioni. La deliberazione*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16

DEL 28.10.2024

comunale dovrà accertare che non vi siano alternative tecniche ed economiche sostenibili di immediata realizzabilità, stabilire che per le suddette opere sia identificato il periodo massimo di utilizzo in base al tempo necessario a realizzare gli interventi e ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio delle opere provvisorie e temporanee in condizioni di rischio residuo compatibile, mediante la previsione e l'approntamento di adeguate misure attive di protezione civile con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. La realizzazione delle opere provvisorie e temporanee è subordinata alla predisposizione di apposito studio idrologico idraulico, firmato congiuntamente da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, iscritti nei rispettivi albi professionali e assoggettato all'approvazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, che dimostri il non peggioramento delle condizioni di funzionalità del regime idraulico del corso d'acqua e il rispetto del vincolo di non aumentare i livelli di pericolosità e di rischio esistenti, fatto salvo quello intrinsecamente connesso alle medesime opere. Al termine del periodo di utilizzo, l'opera provvisoria e temporanea dovrà essere rimossa e ripristinato lo stato dei luoghi;"

EVIDENZIATO inoltre, che la realizzazione delle opere provvisorie e temporanee è subordinata alla predisposizione di apposito studio idrologico idraulico, soggetto ad approvazione da parte del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino e che, pertanto, deve essere modificato anche il comma 6, lett. c) nella parte in cui prevede che tale tipologia di intervento è soggetta ad approvazione di uno studio di compatibilità idraulica;

SENTITO il Segretario generale dell'Autorità di Bacino;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1) di approvare, ai sensi dell'art. 51, comma 1 lett. f) e dell'art. 52, commi 2 e 4 delle N.A. del PAI, la modifica dell'art. 27, comma 3, lett. f. bis delle N.A. del PAI che viene riformulato come segue: *"Qualora si renda necessario eseguire, anche a seguito di calamità naturali ancorché già avvenute, interventi su infrastrutture viarie esistenti, pubbliche o di interesse pubblico, tali da interdirlle temporaneamente l'uso determinando condizioni critiche alla accessibilità a centri abitati e a comprensori caratterizzati da aziende o unità produttive, previa specifica deliberazione della Giunta regionale che, sulla base di motivata deliberazione dei Consigli comunali degli enti locali interessati, dia atto delle condizioni di eccezionalità, urgenza e di rilevanza socio-economica, può essere assentita la realizzazione di opere provvisorie e temporanee di attraversamento dei corsi d'acqua e dei relativi elementi accessori, anche qualora non sia possibile il rispetto del franco idraulico e delle*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16

DEL 28.10.2024

altre condizioni imposte dalla vigente normativa sulle costruzioni. La deliberazione comunale dovrà accertare che non vi siano alternative tecniche ed economiche sostenibili di immediata realizzabilità, stabilire che per le suddette opere sia identificato il periodo massimo di utilizzo in base al tempo necessario a realizzare gli interventi e ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio delle opere provvisorie e temporanee in condizioni di rischio residuo compatibile, mediante la previsione e l'approntamento di adeguate misure attive di protezione civile con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. La realizzazione delle opere provvisorie e temporanee è subordinata alla predisposizione di apposito studio idrologico idraulico, firmato congiuntamente da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, iscritti nei rispettivi albi professionali e assoggettato all'approvazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, che dimostri il non peggioramento delle condizioni di funzionalità del regime idraulico del corso d'acqua e il rispetto del vincolo di non aumentare i livelli di pericolosità e di rischio esistenti, fatto salvo quello intrinsecamente connesso alle medesime opere. Al termine del periodo di utilizzo, l'opera provvisoria e temporanea dovrà essere rimossa e ripristinato lo stato dei luoghi";

2) di modificare l'art. 27, comma 6, lett. c) delle N.A. del PAI, ed in particolare di eliminare il richiamo alla lett. f bis);

3) di incaricare la Direzione Generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di redigere il testo coordinato delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) da pubblicare sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino con la specificazione che tale pubblicazione viene effettuata a soli fini divulgativi in modo da consentire una più agevole consultazione del testo vigente.

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e, per estratto, sul B.U.R.A.S.

Le modifiche ed integrazioni delle Norme di Attuazione del PAI entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. dell'estratto della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Costantino Azzena

La Presidente del Comitato Istituzionale

Alessandra Todde